



COMUNE DI LONGANO

REGIONE MOLISE

PROVINCIA DI ISERNIA

C.a.p. 86090 - Cod.Fisc 90000650946 - Part.Iva 00069890945 - Tel-Fax 0865-57135 - E-mail info@comune.longano.is.it

Prot. n. 5204/2020

ORDINANZA SINDACALE N. 29/2020

OGGETTO: Istituzione divieto di transito ai veicoli aventi larghezza superiore a metri 2,30 sul tratto della Via Piana compreso tra l'intersezione con la Piazza G. Veneziale e l'intersezione con la Via Dell'Emigrante, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. a) del Codice della Strada.-

IL SINDACO

Premesso che il tratto della Via Piana compreso tra l'intersezione con la Piazza Veneziale e l'intersezione con la Via Dell'Emigrante, percorribile in unico senso di marcia (Senso Unico), presenta una larghezza della carreggiata limitata;

Considerato che alcuni proprietari di fabbricati adiacenti detto tratto stradale lamentano danni alle facciate dei propri immobili, dovuti al passaggio di veicoli aventi larghezza rilevante;

Ritenuto, pertanto, necessario interdire il transito sul tratto in questione ai veicoli aventi una larghezza tale da rendere pericolosa la percorrenza del segmento stradale, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. a) del Codice della Strada;

Dato atto che il Responsabile della Polizia Municipale ha effettuato un sopralluogo nell'area interessata, effettuando rilievi circa la conformazione del tratto stradale;

Visto il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto il Codice della Strada ed il relativo Regolamento di Esecuzione;

Visto lo Statuto Comunale;

Per motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale e per esigenze di carattere tecnico;

Per salvaguardare la pubblica e privata incolumità, nonché la sicurezza stradale;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in narrativa,

E' istituito il divieto di transito ai veicoli aventi larghezza superiore a metri 2,30, sul tratto della Via Piana compreso tra l'intersezione con la Piazza G. Veneziale e l'intersezione con la Via Dell'Emigrante, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. a) del Codice della Strada.



DISPONE

Che nel punto di accesso sia apposta apposita segnaletica verticale atta ad indicare il divieto vigente (fig. II.65 art. 118 Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada).

Ai contravventori sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Codice Della Strada.

L'Ufficio di Polizia Municipale è incaricato della corretta esecuzione ed osservanza della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà resa pubblica mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito web istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009.

INFORMA

Che avverso la presente ordinanza , a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 07/08/1990, n. 241, in applicazione della Legge 6/12/1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, per incompletezza, per eccesso di potere o per violazione di legge, al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Longano, li 21 SET 2020



IL SINDACO

(Avv. Cristian Domenico Sellecchia)